

Informazioni ISEE utili per la presentazione della domanda per Assegno Unico

- Il carico fiscale ai fini ISEE;
- L'ISEE minori gestione nei casi in cui entrambi i genitori del minore hanno diversa residenza per coniugati, separati, divorziati e non coniugati, minori affidati;
- Gestione di DSU successive alla prima nello stesso anno di sottoscrizione (DSU ordinaria, Corrente e rettificativa e ISEE con omissioni/difformità);
- ISEE e disabilità;
- Presentazione domanda AU senza aver elaborato l'ISEE;
- Documenti utili per elaborare la DSU 2022;
- Personal CAF per elaborare la DSU e/o ottenere l'attestazione ISEE;
- Prenotazione ISEE 2022

Il carico fiscale ai fini ISEE

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari **sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

Il **carico fiscale ai fini ISEE** è determinato verificando **l'età del figlio alla data di sottoscrizione della DSU** e il **reddito prodotto nel secondo anno antecedente** ovvero nell'anno di riferimento dei redditi indicati sulla DSU (nel 2022 andrà verificato eventuale reddito prodotto dai figli nel 2020).

Per i figli fino al compimento dei 21 anni di età, il reddito prodotto (nel secondo anno antecedente la sottoscrizione della DSU) per essere considerato a carico fiscale, deve essere inferiore a €4.000.

Ai fini del carico fiscale ai fini ISEE non rileva eventuale reddito prodotto nell'anno precedente e/o nell'anno in corso rispetto alla data di sottoscrizione della DSU. I figli esterni al nucleo non residenti in Italia non possono essere inseriti sulla DSU.



L'Indicatore ISEE utilizzato è l'ISEE minorenni:

in caso di figli minori l'Indicatore utilizzato per l'importo dell'assegno unico è l'ISEE minorenni. Si differenzia dall'ISEE ordinario nel caso in cui i genitori non siano coniugati e abbiano residenza anagrafica diversa.

Riportiamo di seguito le **diverse casistiche**:



Genitori mai coniugati: è obbligatorio compilare il quadro D della DSU e inserire i dati del genitore esterno al nucleo come componente "attratta" o come componente "aggiuntiva".

Tali dati verranno utilizzati da INPS esclusivamente per il calcolo dell'ISEE minorenni per il figlio e/o i figli che hanno un genitore non convivente nel nucleo del minore.

Componente "aggiuntiva": il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (dati economici, reddito e patrimonio).

Componente "attratta": nei casi diversi da quelli definiti dalla componente aggiuntiva si utilizza la componente attratta, i dati del componente attratto sono rilevati come per le altre persone del nucleo familiare (fittiziamente come se fosse nel quadro A che definisce il nucleo familiare ai fini ISEE).



Genitori divorziati: in questi casi deve essere compilato il quadro D inserendo i dati anagrafici del genitore esterno al nucleo e l'eventuale reddito a favore del figlio stabilito nella sentenza.

- **Genitori separati:** tali soggetti rimangono nello “status di coniugi” pertanto come da chiarimenti del Ministero del Lavoro, non dovrà essere compilato il quadro D ma esclusivamente dovrà essere inserito l’eventuale reddito a favore del figlio stabilito nella sentenza del giudice.

I dati dell’altro genitore non convivente non rilevano se:

- ✓ il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

- **Coniugi con diversa residenza:** i coniugi devono essere sempre inseriti insieme sulla DSU anche se hanno residenza anagrafica diversa. In questo caso è lasciata la possibilità di scelta (solo sulla prima DSU presentata) ovvero i coniugi dovranno condividere in quale dei due nuclei attrarre l’altro. Tale scelta è definita sulla DSU.

- **FAQ di chiarimento su gestione dell’ISEE minorenni per separati e divorziati** condivisa da CAF_INPS e Ministero Lavoro (pubblicate sul sito del ministero lavoro)

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx>

? *Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come componente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?*

Risposta: No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell'altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e barrando la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

n.b. nel caso in cui sia presente un minore sulla DSU senza elaborare il quadro D, l'INPS attesterà l'ISEE minori presupponendo che entrambi i genitori siano nel nucleo familiare. Pertanto sarà responsabilità del dichiarante elaborare il quadro D della DSU nei casi evidenziati in precedenza.

● **Minori affidati:** occorre distinguere le varie ipotesi previste dall'articolo 3 del dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evince dal provvedimento del giudice del tribunale minorile:

- Il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l'ISEE del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare;

- Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.

In ogni caso **nella domanda di Assegno Unico verrà preso in considerazione "sempre l'ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore"**.



Sottoscrizione di più DSU nello stesso anno

Le famiglie hanno la possibilità di presentare nuova DSU dopo la prima in caso di variazione dei dati (anagrafici ed economici). La nuova DSU avrà valore dalla data di presentazione della stessa, fino a tale data sarà valida la DSU presentata in precedenza.

Può essere presentata nuova DSU in caso di:



Variazioni del nucleo familiare;



Variazione di qualsiasi dato rilevante nella DSU

(ad esempio affitto etc...);



In **presenza di omissioni difformità indicate sull'attestazione ISEE**, il dichiarante se reputa corrette tali omissioni/difformità potrà presentare nuova DSU indicando i dati omessi; se invece non reputa corrette tali segnalazioni dovrà presentare, presumibilmente entro il 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della DSU, adeguata documentazione alla sede INPS di competenza (mail o preferibilmente PEC) evidenziando i documenti che certificano la correttezza di quanto indicato, la quasi totalità delle omissioni/difformità è rilevata sul patrimonio mobiliare.

Ad oggi l'INPS non ha formalizzato tali scadenze ma ha anticipato che l'assegno universale verrà comunque corrisposto in base all'ISEE Minorenni anche in presenza di omissioni/difformità, chiarendo che se non verranno giustificate nei termini verrà richiesto rimborso della quota eccedente a quella minima. Questo nel caso in cui il dichiarante non reputi corrette le segnalazioni ovvero abbia certezza che quanto dichiarato è corretto, negli altri casi elaborerà nuova DSU e l'INPS utilizzerà l'ultima DSU disponibile per il calcolo dell'assegno.

- **ISEE corrente**, le famiglie che hanno avuto una perdita patrimoniale (perdita di almeno il 20% del patrimonio del nucleo rispetto allo stesso dato rilevato al 31/12 dell'anno precedente) e/o perdita del reddito o riduzione-sospensione-chiusura dell'attività lavorativa avvenuta successivamente al 1 gennaio dell'anno di rilevazione del reddito), dopo aver elaborato l'ISEE ordinario possono presentare l'ISEE corrente minorenni. L'INPS utilizzerà tale indicatore per l'importo dell'assegno. L'ISEE corrente per perdita del patrimonio può essere presentato a partire dal 1 aprile (scadenza fissata al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione), per perdita reddito e/o lavoro dal 1 gennaio (scade dopo 6 mesi la data di sottoscrizione).
- La **rettifica della DSU**, dopo aver elaborato la DSU il dichiarante può fare una rettifica per inserire i dati corretti (omessi o indicati erroneamente sulla prima DSU). Tale rettifica avrà validità dalla data di sottoscrizione della stessa ovvero rimane la responsabilità del dichiarante per eventuali prestazioni godute grazie alla prima DSU fino alla presentazione della DSU rettificativa.

Disabilità e ISEE

Anche la disabilità è rilevata attraverso la DSU. Il quadro di riferimento è l'FC7 nel quale per ogni componente con disabilità del nucleo familiare è indicata la tipologia di disabilità: media, grave o non autosufficienza. Nella DSU devono essere inseriti gli estremi della certificazione attestante l'invalidità: ente, n° documento e data rilascio oltre alla tipologia di disabilità.

Domanda AU presentata senza aver elaborato l'ISEE

L'INPS ha fornito le prime indicazioni per i casi in cui sia stata presentata la domanda per assegno unico senza aver elaborato la DSU:

-**ISEE presentato entro il 30 giugno:** la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

-**ISEE presentato dal 1° luglio:** la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

-**assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro:** la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

ISEE ²⁰²²



DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA UNICA

- Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

REDDITI

Per le DSU presentate nel 2022 il reddito di riferimento è quello del 2020

- Modello 730 e/o Modello Redditi 2021 (redditi 2020) e (per i dipendenti/pensionati) modello CU 2021 (redditi 2020)
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc...
- IRAP per imprenditori agricoli
- Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Unico Provinciale (quota A e quota B, Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF))

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2020

- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare) anche detenuto all'estero

- Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali
- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore MIE dell'immobili detenuti all'estero
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'

- Certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI

di proprietà alla data di presentazione della DSU

- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

Attenzione!
per l'Issee 2022 l'anno di riferimento per il patrimonio è lo stesso che per i redditi: il 2020.



Personal CAF per elaborare la DSU e/o ottenere l'attestazione ISEE:

La piattaforma PersonalCaf permette all'utente registrato di richiedere alcuni servizi direttamente da casa, tra cui anche l'ISEE 2022, e di ricevere all'interno della sezione "Archivio", tra gli altri, l'attestazione elaborata da INPS contenente l'attestazione ISEE.

Collegandosi al link


➔ https://www.cafcisl.it/personal_caf

è possibile accedere alla piattaforma o, nel caso di un nuovo utente, procedere alla registrazione.


Al termine della registrazione o al primo accesso viene chiesto all'utente di selezionare la propria sede Caf di riferimento, la quale si occuperà della elaborazione dei servizi richiesti.

Attenzione: l'e-mail è strumento essenziale per l'accesso alla piattaforma ed è univoca, pertanto la stessa email può essere associata solo ad un singolo utente.

L'utente che intende procedere con la richiesta del servizio da casa, selezionare la casella "Il Mio Caf Online", e successivamente la casella "Documenti ISEE 2022".



Dopo aver verificato i dati anagrafici, selezionando “SI” in corrispondenza della autorizzazione a svolgere il servizio, l’utente deve rispondere ad una serie di domande relative alla finalità della richiesta, alla composizione del nucleo, ecc.



The image shows a two-panel screenshot of the CAF CISL ISEE 2022 online form. The left panel, titled 'DOCUMENTI ISEE 2022', contains a section 'I tuoi dati' with fields for Codice fiscale, Cognome, Nome, Indirizzo, and 'Hai variato residenza?'. Below this is the address: 'AVEZZANO VIA MONTE VELINO 63, AVEZZANO (AQ)'. A section 'Prima di iniziare ad allegare la documentazione rispondi a delle semplici domande' includes a dropdown menu with 'SI' selected and a 'Stampa Mandato' button. The right panel contains a 'Salva' button, an 'Invia al Caf' button, and an 'Allega i tuoi documenti' section with 'Carica documento' and 'I miei documenti' buttons. A red arrow points from the 'SI' dropdown to the 'Salva' button.

Una volta comunicate eventuali variazioni l’intervista viene salvata.

A questo punto l’utente da casa può procedere con il caricamento della documentazione, al termine del quale, cliccando sul tanto “Invia al Caf”, la richiesta viene cristallizzata e non può più essere modificata. Nel caso sorga la necessità di integrare la documentazione già inviata, è necessario che l’utente richieda la riattivazione tramite apposito tasto; sarà la sede di competenza ad autorizzare nuovamente l’accesso al servizio.

Dopo aver inoltrato la documentazione alla sede di competenza l’utente viene aggiornato dello stato della sua pratica tramite e-mail.



Al termine della elaborazione della dichiarazione, la stessa viene trasmessa all'INPS che impiega circa 5 giorni lavorativi per calcolare l'attestazione che riporta il risultato ISEE; tale attestazione è quindi disponibile nella sezione «Archivio».

The screenshot shows the 'Archivio' (Archive) section of a web application. The page has a purple header with the title 'Archivio' and a home icon with the text 'Torna alla home'. Below the header, there is a section titled 'Ultimi documenti' (Latest documents) containing a table of three items:

Icona	Documento	Data
	ATTESTAZIONE ISEE INPS	20/10/2021
	RICEVUTA AE 730-2021-ORD.	05/07/2021
	MODELLO 730 STAMPATO	23/06/2021


Below the table, there is a section titled 'In evidenza' (Highlights) with a single entry: '+ ISE' with a green badge containing the number '2'.

Per quanto riguarda gli **utenti che invece richiedono l'ISEE direttamente allo sportello**, dopo la trasmissione della pratica all'INPS sono necessari alcuni giorni affinché l'attestazione sia messa a disposizione del Caf e sia visibile e scaricabile nella sezione Archivio.

L'utilizzo del PersonalCaf evita che il contribuente debba tornare nuovamente allo sportello, producendo notevoli risparmi di tempo e soprattutto un minore affollamento dei locali.



Lato operatore, la registrazione dell'utente al PersonalCaf è molto semplice:



Selezionando il tasto **PersonalCaf dalla maschera di Gestione Pratica**, all'interno del box dedicato, è possibile inserire l'indirizzo e-mail dell'utente, il quale riceverà una mail per completare la registrazione.

Un utente di questo tipo è già un utente "verificato" e pertanto ha già accesso alla sezione "Archivio" che consente di visualizzare l'attestazione.

Attenzione: per l'utente ha effettuato la registrazione autonomamente al portale, la sezione "Archivio" non è immediatamente disponibile; il suo profilo PersonalCaf deve essere verificato dall'operatore prima di poter accedere a tale sezione.

La verifica avviene contestualmente alla elaborazione del servizio, selezionando il tasto PersonalCaf dalla maschera di Gestione Pratica, all'interno del box dedicato, analogamente a quanto descritto precedentemente.



L'appuntamento al Caf CISL si può prenotare:

- Dall' **App NoiCISL**
- Dal **sito**: www.cafcisl.it/prenota
- Chiamando il numero verde gratuito **800800730**
- Contattando la **sede più vicina** a questi recapiti:
www.cafcisl.it/sedi